

STATUTO "YACHT CLUB MONFALCONE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" – MONFALCONE (GO)

Art. 1 Denominazione sociale – Oggetto – Sede e stato giuridico dell'Associazione

Con sede in Monfalcone via Bagni Nuova, 41, è costituita una Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "YACHT CLUB MONFALCONE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in seguito indicata come "Associazione" che ha lo scopo di promuovere e di diffondere le attività nautiche in genere ed in particolare quella della vela, sia agonistica che dilettantistica, di promuovere la cultura e la salvaguardia del mare e di promuovere attraverso manifestazioni nautiche il nome "HANNIBAL" a memoria della storia dello YACHT CLUB.

Essa è affiliata alla Federazione Italiana della Vela ed aderisce al CONI per espressa accettazione della norma CONI 1273 del 15 luglio 2004 e all'I.Sa.F.

L'Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazioni di nazionalità o di carattere politico o religioso.

Art. 2 Attività sociali

Sono da considerarsi tali tutte quelle attività dilettantistiche volte alla promozione e diffusione dello sport della vela, delle attività nautiche, alla diffusione della cultura nautica ed in particolare:

- l'organizzazione di corsi di vela, compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento degli atleti e dei soci, l'aggiornamento e la preparazione per allenatori e tecnici, corsi di preparazione al conseguimento della patente nautica;
- l'organizzazione ed il sostegno di regate e manifestazioni sportive;
- la gestione e l'assistenza dei posti ormeggio per le imbarcazioni dei soci;
- la gestione della sede sociale e relativi spazi e servizi;
- l'organizzazione di intrattenimenti, di manifestazioni culturali, ricreative e di ristorazione e di altre iniziative, anche non propriamente collegate alla pratica dello sport velico, in quanto strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità;
- la pubblicazione di riviste ed altro materiale al fine divulgativo e conoscitivo della pratica sportiva;
- la gestione di un sito internet e la comunicazione attraverso i social.

L'Associazione nello svolgimento delle attività sociali cura la prevenzione e la tutela sanitaria.

Art. 3 Rapporti associativi

Il rapporto con i soci è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:

- uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;

- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- diritto di voto per i soci, nelle opportune forme di delega e di rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;
- sovranità dell'Assemblea per la regolamentazione dei criteri per l'ammissione all'Associazione ovvero l'esclusione dalla stessa;
- pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;
- soci allievi;
- soci onorari.

Sono soci allievi i giovani fino al diciottesimo anno di età. Sono soci onorari quelle personalità, esterne all'Associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, e questa si consideri onorata di annoverarli fra i propri soci.

La nomina ed il conferimento del titolo di socio onorario avviene per delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Ammissione a socio

Sono ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni.

L'ammissione avviene previa domanda, da presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, controfirmata da due soci presentatori che ne garantiscono l'accettabilità e la solvibilità per conoscenza personale.

Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il candidato accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione della presentazione delle domande di associazione mediante affissione all'Albo sociale, per la durata di trenta giorni, dell'apposito modulo con l'indicazione dei dati personali del candidato e dei nomi dei soci presentatori.

Ciascun socio può, entro il termine suddetto, fare opposizione all'ammissione del candidato con dichiarazione scritta e con specificazione dei motivi, da presentare al Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare l'ammissione del coniuge superstite, subordinata alla sola presentazione di domanda al Consiglio medesimo, senza firme di presentazione e senza obbligo di corrispondere la quota di buona entrata.

Viene data comunicazione dell'avvenuta accettazione dei nuovi soci mediante affissione all'Albo sociale.

Art. 6 Attività degli allievi

Sono ammessi a svolgere in seno all'Associazione attività nautiche, in qualità di allievi, giovani di ambo i sessi, fra i 6 e i 18 anni di età.

Le suddette attività sono disciplinate da norme regolamentari.

Al compimento del diciottesimo anno di età, gli allievi possono chiedere l'ammissione a soci con la sola firma di presentazione del Responsabile delle attività sportive e senza pagamento della buona entrata purché abbiano svolto attività agonistica almeno nei due anni precedenti e tenuto un comportamento consono alle tradizioni dell'Associazione.

Art. 7 Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di buona entrata;
- dalle quote di associazione;
- dalle quote per i servizi di ormeggio, movimentazioni ed accessori;
- da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- da elargizioni, donazioni, legati e lasciti testamentari fatte da soci e da terzi;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'associazione;
- da entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive definite tali dalle norme fiscali.

Le quote e gli altri contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dagli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, immobili, arredamenti e dotazioni di proprietà sociale;
- dalle imbarcazioni, dai natanti, dai pulmini e dai rimorchi porta imbarcazioni sociali;
- dalle disponibilità finanziarie derivanti da fondi o riserve di bilancio;
- da ogni altro bene materiale o immateriale di cui l'Associazione detiene un diritto reale.

Durante la vita dell'Associazione gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale o altre disponibilità, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 Diritti dei soci

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto, di ricoprire cariche sociali, tenere nello specchio d'acqua la propria imbarcazione e partecipare alla vita sociale, anche con i familiari nei limiti e nei modi fissati dal regolamento interno.

I figli minori, non allievi, possono frequentare la sede solo assieme ai genitori.

Il socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle regole sociali da parte del familiare.

La regolamentazione del diritto a tenere la propria imbarcazione nello specchio d'acqua sociale è demandato all'apposito Regolamento, fermo restando che tale diritto è trasmissibile mortis causa al coniuge superstite, purché ammesso in qualità di socio. Ai figli, soci da almeno due anni o soci dal raggiungimento della maggiore età, viene riservato lo stesso diritto.

Le altre facoltà dei soci sono determinate dal Regolamento interno.

Art. 9 Doveri dei soci

I soci hanno i seguenti doveri:

- corrispondere le quote dovute nonché altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- i soci onorari sono esentati da qualunque pagamento;
- uniformarsi allo Statuto, al Regolamento ed alle disposizioni degli Organi direttivi;
- collaborare per il bene dell'Associazione, accettare cariche sociali ed altri incarichi cui fossero chiamati dagli Organi dell'Associazione;
- tenere una condotta irreprensibile;
- essere tesserati FIV.

Art. 10 Dimissioni e cessazione da socio

Le dimissioni da socio sono valide per l'anno successivo purché presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre dell'anno in corso. Gli effetti conseguenti alla cessazione dell'appartenenza all'Associazione sono determinati dal Regolamento interno.

Le dimissioni e cessazioni da socio non comportano alcun rimborso od onere in capo all'Associazione a favore del socio dimissionario o cessato.

Art. 11 Regolamento interno

Il Regolamento interno contiene disposizioni complementari e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme statutarie e per disciplinare adeguatamente

lo svolgimento delle attività sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, modificare, integrare ed aggiornare le relative disposizioni quando ne ravvisi la necessità per il buon funzionamento della vita sociale, sottoponendo in ogni caso le variazioni apportate a ratifica da parte della prima Assemblea successiva.

Art. 12 Provvedimenti disciplinari

I soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento interno, di provvedimenti a loro carico da parte delle Federazioni alle quali aderisce l'Associazione, di qualsiasi altro comportamento e operato tale da portare pregiudizio alla Associazione o agli appartenenti a quest'ultima, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione fino a sei mesi;
- radiazione;
- espulsione.

L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto all'interessato.

La sospensione viene inflitta per mancanze disciplinari più gravi ed è deliberata dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo su istanza di uno o più soci o del Consiglio Direttivo stesso.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere depositate in segreteria e comunicate per intero all'interessato a cura del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri il socio ha diritto di presentare ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, spedita dal Consiglio Direttivo, con dichiarazione scritta e motivata da depositare alla Segreteria dell'Associazione la quale ne rilascerà ricevuta.

Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea nella prima convocazione successiva al ricorso.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per ragioni di morosità quando si tratti di mora nel pagamento dei contributi dovuti, per un anno, previa diffida formale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La radiazione non esime l'interessato dall'adempimento degli obblighi contratti verso l'Associazione per l'intero anno in cui la morosità si è verificata. L'espulsione viene proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea per indegnità o per atti o manifestazioni gravemente lesivi del comune sentimento dei soci e degli interessi dell'Associazione.

Nessun provvedimento disciplinare, esclusa l'ammonizione, può essere adottato senza che sia stato prima sentito l'interessato, che potrà presentare le sue deduzioni agli organi competenti e farsi assistere da uno o due soci. Per l'invito a comparire deve essere osservato il termine non

inferiore a dieci giorni; la mancata presentazione all'invito a comparire, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Art. 13 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti.

Art. 14 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce:

- su convocazione del Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno;
- su domanda firmata da almeno un decimo dei soci nella quale vengono specificati gli argomenti che si intendono discutere;
- su convocazione del Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto o per dibattere specifici argomenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono i seguenti:

- udire le relazioni degli Organi Direttivi sull'attività svolta nell'anno sociale decorso e discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- discutere ed approvare il programma preventivo e relativo bilancio proposto dal Consiglio Direttivo;
- decidere su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare delle quote sociali per l'anno sociale in corso, nonché eventuali contribuzioni straordinarie;
- deliberare sulla nomina di eventuali soci onorari;
- deliberare su eventuali provvedimenti di espulsione ai sensi dell'art. 13;
- approvare atti di straordinaria amministrazione;
- ratificare modifiche al Regolamento interno;
- delegare il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in sua vece, nonché a completare le proprie deliberazioni con elementi integrativi, fissando la durata della delega che non potrà mai eccedere quella del Consiglio Direttivo in carica;

- discutere su questioni varie ed eventuali e su ogni altro argomento di interesse dell'Associazione.

Tutti gli argomenti da trattare in Assemblea devono essere specificati nell'ordine del giorno riportato sull'avviso di convocazione.

Entro il termine di 30 giorni da un'Assemblea elettiva il neoeletto Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea, alla quale il Presidente espone il programma di attività ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee vengono convocate mediante l'avviso di convocazione spedito ai soci almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, a mezzo Email o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, e affisso all'albo sociale.

In caso di forza maggiore è sufficiente l'avviso sui giornali ma, in tale evenienza, non è ammessa la discussione sullo Statuto sociale e sullo scioglimento dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare per delega soltanto tre soci.

I soci non in regola col pagamento delle quote non possono votare né essere candidati alle cariche sociali.

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei soci iscritti ed aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da indirsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide a semplice maggioranza di voti.

Entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea dovrà essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione all'albo sociale per la durata di quindici giorni, delle deliberazioni adottate dall'Assemblea nonché dei bilanci e rendiconti approvati.

Per modificare lo Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, nonché in entrambi i casi, il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea quale organo sovrano dell'Associazione, in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti gli organi e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 Elezione alle cariche sociali

L'elezione alle cariche sociali avviene a schede individuali segrete.

La votazione avviene su base di un elenco di candidati presentato all'Assemblea dal Comitato Elettorale comprendente:

- i candidati a ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione;
- i candidati per le cariche di Consigliere;
- i candidati al Collegio dei Probiviri;
- i candidati per il Collegio dei Revisori.

I candidati verranno elencati in ordine alfabetico. Il votante indicherà un massimo di:

- 1 nome per la carica di Presidente dell'Associazione;
- 6 nomi per il Consiglio Direttivo;
- 3 nomi per i Probiviri;
- 1 nome per i Revisori effettivi;
- 1 nome per i Revisori supplenti.

Nello scrutinio è determinante il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato. A parità di voti si dà la preferenza ai fini della graduatoria, al candidato con maggiore anzianità associativa.

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo quanto infra indicato. Nel caso in cui al Consigliere Direttore vengano attribuiti particolari incarichi relativamente alla gestione e promozione dell'attività dilettantistica dello YACHT CLUB MONFALCONE, il Consiglio Direttivo può stabilire che allo stesso spetti un compenso commisurato all'attività svolta.

È fatto divieto a tutti gli eletti alle cariche sociali di ricoprire incarichi in altre società e/o associazioni nell'ambito della stessa federazione sportiva.

Art. 16 Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale deve essere convocato dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno di scadenza del mandato degli Organi Sociali.

L'avviso di convocazione viene inviato ai soci a mezzo email, o con altro mezzo ritenuto idoneo e con affissione all'albo sociale.

Hanno diritto di farvi parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso. Il Comitato Elettorale è presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri, mentre il Segretario sarà nominato dai presenti.

Il Comitato opera sulla base di norme di funzionamento emanate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Elettorale deve esprimere preliminarmente i candidati alla carica di Presidente dell'Associazione.

Nel formare la lista dei candidati deve tenere presenti gli interessi dell'Associazione e le capacità personali per i singoli incarichi e la disponibilità dei candidati a ricoprirli.

Il Presidente del Comitato Elettorale è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo la lista dei candidati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve procedere alle votazioni.

Il Presidente del Comitato Elettorale ha altresì il compito di relazionare l'Assemblea sull'attività svolta dal Comitato stesso, sui criteri seguiti e sui risultati raggiunti.

Art. 17 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. Presiede il Consiglio Direttivo e ne è componente; provvede nella prima riunione, dopo le elezioni all'attribuzione degli incarichi agli eletti come previsto dall'art. 19.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente si dovrà procedere al rinnovo di tutti gli Organi Sociali attraverso nuove elezioni.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, convoca le sedute del Consiglio Direttivo delle quali deve essere redatto, su apposito libro, il verbale che deve essere firmato dal Presidente stesso e dal Segretario, firma gli atti ufficiali dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento temporanei è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea ai quali vengono attribuiti dal Presidente i seguenti incarichi: Vicepresidente - Tesoriere – Direttore Generale - Segretario - Consiglieri coadiutori.

I componenti del consiglio direttivo decadono dalla carica in caso di assenza - senza giustificato motivo - a tre sedute consecutive del consiglio direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli cooptando uno o più soci che abbiano i requisiti per essere membri del Consiglio Direttivo.

Il consigliere cooptato resterà in carica fino alla prima assemblea successiva che, nel rispetto del disposto dell'art. 16, procederà alla ratifica della nomina del consigliere cooptato o a una nuova nomina.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma che precede, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di dimissioni o decadenza di più di tre componenti del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere al rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- comunicare all'Assemblea la distribuzione degli incarichi fra i propri componenti e la formazione degli altri Organi Sociali;
- redigere il bilancio preventivo ed il programma di attività da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno;
- convocare le Assemblee e curare che le deliberazioni siano eseguite;
- curare la gestione dell'Associazione e le relazioni tra Associazione e terzi;

- costituire delle Commissioni speciali per lo studio di particolari problemi, per lo svolgimento di attività sociali in particolare quella sportiva;
- deliberare i provvedimenti disciplinari a carico di soci nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 13;
- convocare il Comitato Elettorale ed emanarne le norme di funzionamento come previsto dall'articolo 17;
- aggiornare o modificare il Regolamento sociale sottoponendolo alla ratifica della prima Assemblea successiva;
- sottoporre ad una Assemblea straordinaria eventuali proposte di variazione allo Statuto sociale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno tre consiglieri. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea i quali eleggono tra loro il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è demandato, oltre al compito di deliberare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dall'articolo 13, quello di decidere inappellabilmente sulle vertenze tra soci nell'ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti non conformi alle norme statutarie e di regolamento o lesive nei loro confronti.

Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, egli non potrà partecipare alle decisioni e alle deliberazioni che lo riguardano.

Perché le decisioni dei Probiviri siano valide, è necessario che a ciascuna parte in causa sia stata data occasione di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore e che, nella deliberazione, siano intervenuti almeno due Probiviri.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad eseguire le deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 20 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è un Organo unipersonale.

Qualora venga a mancare il membro, lo stesso dovrà essere sostituito con il ripescaggio del primo candidato risultato non eletto. Mancando tale possibilità si deve procedere alla nuova elezione. Il Revisore, ed anche l'eventuale sostituto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Organi Sociali.

Al Revisore sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche, e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Titoli Onorifici

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Presidente Onorario dell'Associazione il socio che abbia ricoperto la carica di Presidente acquisendo meriti particolari nei confronti della stessa.

Analogamente può venire nominato Commodoro il socio che abbia ottenuto importanti titoli agonistici e dirigenziali anche in campo internazionale. Tali titoli sono conferiti a vita.

Art. 22 Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 23 Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi di giustizia interni all'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Art. 24 Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dello YACHT CLUB MONFALCONE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto con voto di almeno tre quarti dei soci iscritti, riuniti in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della stessa viene devoluto obbligatoriamente ad altra associazione sportiva o ad altro organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto da apposita norma legislativa e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE